



## CAMBIARE LA PRESCRIZIONE

Eriberto Rosso

La prescrizione è scomparsa dal dibattito politico istituzionale. L'azione parlamentare della maggioranza di Governo sui temi della giustizia ha logiche talvolta imperscrutabili: da una parte la sacrosanta iniziativa per la separazione delle carriere che si muove su un piano valoriale liberale, dall'altra un profluvio di "pacchetti sicurezza" che vanno in direzione opposta. Per non dire dell'irragionevole indisponibilità anche solo a considerare, magari individuandone limiti perimetrali, amnistia e indulto. L'opposizione, pure mostrando una qualche apertura alle proposte sulla condizione del carcere, è per il resto appiattita sulle posizioni di netta chiusura della magistratura associata. Così evidentemente si spiega, nel disinteresse della politica, la sparizione dai radar dell'iniziativa legislativa in materia di prescrizione. L'incidenza del tempo è elemento centrale della stessa qualità del processo, la sua ragionevole durata è chiamata a segnare i confini. Vi è un periodo oltre il quale il processo è privato del suo significato sociale ed è esaurito l'interesse pubblico alla punizione. Sono queste le ragioni per le quali la comunità dei giuristi ebbe a mobilitarsi contro la legge Bonafede, che dal primo gennaio 2020 ha abrogato la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, così costruendo un processo infinito. Fu tale l'indignazione da convincere tutte le forze parlamentari, ad eccezione del partito di Bonafede, della necessità di superare quella scelta, espressione del giustizialismo più bieco, peraltro dalle conseguenze devastanti per la stessa gestione della macchina giudiziaria.

Con quella riforma si è distrutto l'unico strumento in grado di svolgere una funzione calmieratrice, al punto che qualcuno sostenne che la nuova disciplina avrebbe avuto l'effetto di "una bomba atomica" in grado di mandare in tilt il sistema. Ha provato a metterci una pezza la riforma Carabba, non scardinando il principio, ma introducendo i meccanismi della improcedibilità che stanno muovendo i primi passi nelle Corti di merito subito però rivelando limiti e inadeguatezza della soluzione. In effetti, la Camera dei Deputati, dopo un acceso e ricco dibattito, ha licenziato, nel gennaio 2024, un nuovo disegno di legge che prevede il ritorno alla prescrizione sostanziale con meccanismi di sospensione per 24 mesi tra il primo grado e la sentenza di appello e di 12 mesi per il giudizio di Cassazione; se in tale tempo non interviene la decisione, la prescrizione riprende il suo corso e dovrà essere calcolato anche il periodo di sospensione. Non è la migliore soluzione possibile, ma è certamente una base di discussione che almeno consente di superare l'obbrobrio della "spazza corrotti". Da un anno però il disegno di legge è bloccato al Senato: nessuna calendarizzazione in Commissione Giustizia, presieduta dall'On. Bongiorno, nessuna iniziativa parlamentare sul tema.

PQM intende rilanciare la discussione su una riforma fondamentale per la definizione del patto sociale. I prestigiosi interventi di oggi spiegano perché una iniziativa sia urgente e necessaria, non solo per recuperare la natura dell'Istituto ma, soprattutto, per far sì che il processo, qualsiasi processo, duri un tempo ragionevole e il tempo della prescrizione non corrisponda più al tempo della vita di una persona. Buona lettura.



# MISSING

## PRESCRIZIONE: la riforma scomparsa

### Tra diritto e politica

#### LA PRESCRIZIONE: ISTITUTO INGIUSTAMENTE DEMONIZZATO?

Luigi Stortoni

Ha ancora senso parlare di prescrizione di fronte alla progressiva perdita di concreto rilievo dell'istituto la cui applicazione è oramai relegata a pochi e, sovente, scarsamente rilevanti casi? Plurime le ragioni: in primis la inarrestabile dilatazione del tempo necessario alla sua realizzazione, non disgiunta dal parallelo e sovente altrettanto ingiustificato aumento delle pene; per non dire dell'irragionevole diversificazione di disciplina per specifici reati che ha condotto a vere e proprie assurdità come quella - solo in parte ovviata dalla Corte Costituzionale - dei delitti di disastro, i cui termini per l'ipotesi colposa sopravanza(va)no quelli per la realizzazione dolosa. S'aggiunge, poi, l'"imprescrittibilità" dopo il primo grado della riforma "Bonafede". Tanta furia giustizialista venne opportunamente censurata da un saggio Presidente del Consiglio e di uno stimato Guardasigilli con la proposizione di un disegno di legge - poi divenuto legge - che raddrizzò un po' il tiro.

Segue a pag. 2

### La punizione eterna

#### IL SIGNIFICATO DEL TEMPO PER LA GIUSTIZIA PENALE QUESTIONE DI EQUILIBRIO

Domenico Pulitanò

La riflessione che qui propongo (senza entrare negli aspetti tecnici delle possibili discipline) è sulle ragioni in gioco nelle risposte al problema "tempo e giustizia penale", e sul rilievo che possa (o debba) essere ragionevolmente riconosciuto al fattore tempo nella costruzione di un sistema penale liberale. "Giustizia mosse il mio alto fattore ... E io eterno duro", sta scritto sulla porta dell'inferno dantesco. Sullo sfondo delle nostre idee di giustizia penale c'è il modello del dies irae: nil inultum remanebit. Nella vita delle persone, il fluire del tempo ha rilievo per i nostri ricordi, i nostri sentimenti, i nostri giudizi. Mette sotto tensione i sistemi di giustizia penale: rende possibile l'oblio e il perdono di fatti del passato; dà spazio e ragione d'essere a istituti che modificano o fanno venir meno la risposta penale a un commesso reato, in ragione di fatti successivi (per es. condotte riparatorie) e anche del puro e semplice scorrere del tempo.

Segue a pag. 2

### La trasformazione

#### LA PRESCRIZIONE IN ITALIA: BREVE STORIA DI UNA METAMORFOSI

Dario Micheletti

Pochi sanno che la prescrizione è un problema esclusivamente italiano, perché il nostro è l'unico ordinamento, almeno in Europa, in cui opera il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Di qui l'immissione ogni anno nel sistema giudiziario di circa un milione e mezzo di nuovi procedimenti penali, che genera un flusso di oltre tre milioni di procedimenti circolanti insostenibile per qualunque apparato giurisdizionale. È dunque inevitabile che un sistema giudiziario siffatto ricorra a rimedi altrettanto "potenti" per espungere i procedimenti che non riesce a trattare. In origine i meccanismi erano due. La prescrizione, come automatica causa di estinzione del reato legata al decorso del tempo, che operava assai di rado se non per i reati minori come le contravvenzioni. L'amnistia, una causa di clemenza che ciclicamente interveniva a sgombrare i tavoli delle Procure dai fascicoli riguardanti i reati meno gravi, ma più ricorrenti, ridando fiato alla macchina.

Segue a pag. 3

## TRA DIRITTO E POLITICA

# La prescrizione: un istituto ingiustamente demonizzato?

Luigi Stortoni\*

SEGUE DALLA PRIMA

Ma l'ostracismo per l'istituto era – ed è – tale da renderne financo impronunciabile il nome, tanto che il pudico legislatore ha pensato di ovviarvi sostituendolo con quello di “improcedibilità”; incurante, però, delle conseguenze, che la disinvolta trasmigrazione di un istituto dal diritto sostanziale a quello processuale non è mai operazione indolore. In tal modo – e con soddisfazione di chi non da oggi lo auspica – si svincola la disciplina della prescrizione dai mal sopportati lacci delle garanzie di legalità di cui all'art. 25, II° comma della Carta. Basti pensare all'“irretroattività”, canone costituzionale che – secondo una pur rozza e ben poco condivisibile vulgata, cara, però alla Magistratura – varrebbe per il diritto sostanziale ma non il processuale. Voglio pensare che ciò sia ascrivibile a colpa e non a dolo, ma certo il furbesco escamotage adottato per superare vacui ideologismi politici – di una Politica dalla “P” sempre più minuscola – può costare caro.

Non è allora un caso – e il fatto non è a mio avviso di poco conto, pur se non se ne è forse colto appieno il rilievo – che la stessa Corte Costituzionale abbia aperto un vero e proprio varco, giusto in tema di prescrizione, proprio nel principio di irretroattività in materia penale. Viene da dire che – come in battaglia – il fronte va sfondato dov'è meno solido; in questo caso dov'era già indebolito da attacchi avversi al carattere sostanziale della prescrizione, alla sua “copertura costituzionale”. Alludo alla sentenza con cui è stata rigettata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 83, 4° comma del c.d. Decreto COVID (17.03.2020 n. 18). Con questa decisione la Consulta ha rigettato l'eccezione, asserendo che la norma è legittima in quanto altro non fa che specificare l'art. 159, 1° comma del codice penale secondo cui la prescrizione è sospesa quando la legge sospende il processo. È questa – per la Corte – la norma alla cui “preesistenza” si deve aver riguardo per verificare la soddisfazione del principio costituzionale in questione.

Ne consegue che – sempre ad avviso della Corte – il legislatore può prevedere cause di sospensione del processo a sua discrezione e per le più diverse ragioni cui consegua – automaticamente – la sospensione della pre-



scrizione anche per i reati precedentemente commessi. Decisione frutto di evidenti contrasti interni della stessa Corte, come si deduce dal fatto che – come si legge nel testo della motivazione – la sua redazione è dovuta ad un giudice diverso dal relatore; quest'ultimo evidentemente dissenziente. D'altro canto, eloquente di tanto travaglio appare l'andamento, per così dire, ondivago della motivazione che nella prima parte enuncia e riafferma i principi garantisti della legalità costituzionale in materia penale e dell'irretroattività in specie – il che lascerebbe presagire una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma scrutinata – mentre, poi, bruscamente ripiega su opposta conclusione. Ed ancora – e con questo abbandono l'argomento – non meno irrazionale, per non dire assurda, la diversa e più rigorosa disciplina dei termini temporali – pur a parità di pena – per alcuni reati all'evidenza determinati da un mercanteggiamento tra le forze politiche allora al governo, cui ho già fatto cenno. Negazione palese dei principi costituzionali: presunzione di innocenza, ragionevole durata del processo e, financo, finalità rieducativa della pena.

Viene da chiedersi: forse gli imputati di certi reati non possono essere innocenti? Non possono essere ingiustamente accusati? E non è proprio la gravità del reato a pretendere, semmai, un processo più celere per poter punire subito i colpevoli, rendere sollecita giustizia alle vittime e risparmiare agli innocenti un peso processuale tanto più gravoso e insopportabile quanto più grave ed infamante il delitto ipotizzato? E quanto alla “rieducazione”: si presumono essi irriducibili come forse neanche il tanto – per più versi ingiustamente – vituperato Lombroso non s'azzarderebbe a dire? E allora? Se tutto induce a dare risposta negativa all'interrogativo d'esordio, occorre forse concordare con chi – pur molto autorevolmente – in occasione della vicenda Taricco si pose retoricamente la domanda – sottintendendo la risposta negativa – se valesse «la pena, oggi, di impegnarsi in una battaglia a difesa – in teoria – di una particolare accezione nostrana del principio di legalità in materia penale, e – in pratica – di una disciplina della prescrizione ancora più nostrana, ed anzi del tutto stravagante ecc...?». Io non credo; penso anzi che, sottoponendo il problema della pre-

scrizione ad una ragionevole e pur rigorosa verifica, opposta sia la risposta.

La prescrizione, storicamente prevista dal nostro legislatore, è istituto non solo opportuno, ma dotato di un suo saldo fondamento costituzionale; esso è rintracciabile – in primis ma non solo – nell'art. 27 della Carta. Nel suo 3° comma perché «è da ritenersi inutile e financo dannosa, sotto il profilo della rieducazione, l'inflizione di una pena dopo un notevole lasso di tempo»; ma altresì nel primo, cioè nel principio di personalità della responsabilità penale, e ciò in quanto, a mio avviso, «trascorso un lungo periodo tra fatto e pena, questa finisce con l'essere applicata ad un individuo oramai radicalmente “diverso” dall'autore del reato». In tal caso, cioè, «il decorso del tempo si presume capace di tale mutazione del reo da rompere la corrispondenza tra soggetto responsabile e soggetto tenuto».

Mi si passi l'autocitazione ma ho ripreso testualmente un mio scritto solo perché, risalendo a tre decenni ed un lustro fa, è – per così dire – d'epoca insospetta, testimone di un tempo in cui la questione – e non solo questa – poteva essere affrontata e discussa razionalmente e, vorrei dire, serenamente. Ma non basta: sotto un ulteriore profilo – anch'esso di rango costituzionale – s'invoca correttamente il diritto di difesa, che la possibilità di discolorarsi, reperendo e adducendo prove, se non preclusa, è certo resa ben altrimenti difficoltosa per l'imputato a lunga distanza di tempo dal fatto. Da ultimo va rammentato che, già all'inizio degli anni '70, la Consulta individuava la ragione che sta alla base della prescrizione nell'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo trascorso abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, e altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio». Ragioni antiche, ma non vecchie, che mi paiono tuttora valide; se si vuole ancora di più ove coniugate con la realtà attuale di un processo sempre più nelle mani dell'Accusa, dove il ruolo del giudice si riduce a vantaggio del pubblico ministero. Par quasi che l'ombra di un'accusa “inestinguibile” e in qualche misura financo “retroattiva” s'allunghi sulla libertà del cittadino; in un sistema la cui inefficienza – dovuta ad incapacità, o addirittura ad obiettiva funzionalizzazione poco importa – viene, per così dire, scaricata sulle spalle del cittadino con danno della libertà personale.

La sintesi, allora, non può essere se non nel senso che rilevanza del problema e validità delle ragioni addotte per una sua soluzione in armonia con i principi – anche costituzionali – dell'ordinamento non solo giustificano, ma rendono doveroso affrontarlo e adoperarsi perché queste vengano soddisfatte.

\*Professore Emerito di Diritto Penale

Domenico Pulitanò\*

SEGUE DALLA PRIMA

La prescrizione per decorso del tempo è un istituto inserito nel codice Rocco fra le cause di estinzione del reato. Pertinenti al problema prescrizione sono i principi del diritto penale sostanziale; il principio di legalità, il principio d'eguaglianza, i principi sulle funzioni della pena. È questo l'approccio della Corte costituzionale, anche nel dialogo con la Corte UE (vicenda Taricco: ord. n. 24/2017 e sent. n. 115/2018).

Ripetute modifiche legislative (non incontroversi) hanno riguardato la determinazione dei tempi di prescrizione. Una modifica emblematica del populismo penale è stato il blocco della prescrizione, per qualsiasi reato, dalla data della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna (legge n. 3 del 2019). Era una mossa coerente con l'idea di certezza della pena come canone costituzionale, enunciata dal Guardasigilli dell'epoca: una retorica che capovolge il significato garantista del principio di legalità, che dice nulla poena sine crimine; non già nullum crimen sine poena. Legalità della pena significa predeterminazione legale dei modelli di risposta al reato, la prescrizione per decorso del tempo è un istituto che guarda alle ragioni del punire o non punire.

Lo scenario attuale, costruito dalla c.d. riforma Cartabia, si caratterizza per lo sdoppiamento della disciplina sotto le etichette di prescrizione e improcedibilità: un compromesso spendibile con i sostenitori dell'infelice riforma populi-

sta, ma fonte di complicazioni e di nuovi problemi.

La determinazione dei tempi di prescrizione: “Appartiene alla discrezionalità del legislatore censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato” (Corte Cost. n. 278/2020). Quale che sia l'etichetta (sostanziale o processuale: prescrizione o improcedibilità) data dal legislatore, il problema è se e quale rilevanza sia ragionevole attribuire alla distanza temporale dal commesso reato al tempo del giudizio.

Il significato “di giustizia” della risposta al reato (anche a un delitto grave) dipende anche dal tempo trascorso e da fatti avvenuti nel tempo. L'ingresso in carcere a distanza di tempo dalla condotta punita è una rottura traumatica della continuità delle condizioni di vita del condannato.

Anche una pena interdittiva comporta una rottura esistenziale.

Problemi di giustizia legati al tempo vengono in drammatica evidenza in processi per delitti gravi con evento naturalistico di morte o di malattia o di disastro, avvenuto a notevole distanza temporale dalle condotte. Spesso sono contestate omissioni ritenute colpose; spesso c'è uno scarto fra la gravità enorme degli eventi e la problematicità dei giudizi su colpe personali di tempi lontani: è uno scenario ricorrente in processi per eventi di disastro con molte morti. L'accertamento di responsabilità, anche tardivo, ha senso per i portatori dell'interesse offeso dall'eventuale reato. Per amministratori o dirigenti imputati per la gestione in tempi lontani, anche nel caso di accertata responsabilità per delitto colposo sarebbe difficile riconoscere in una pena severa

un significato attuale di giusta retribuzione.

I problemi di giustizia penale legati al tempo sono di conciliazione di ragioni diverse e contrapposte. sento come esigenza prima e preliminare l'uscire dall'ottica del penale-spazza: cercare, fin dove possibile, soluzioni che riducano al minimo le pene da espriare in carcere. La strada da imboccare sarebbe la riduzione dell'area complessiva del diritto penale. Ridurrebbe anche l'impatto dell'istituto prescrizione, ambiguo fra giustizia e frustrata giustizia. Servirebbe una politica forte e autorevole, diversa da quelle che si confrontano nell'attuale momento punitivo.

\*Professore Emerito di Diritto Penale

## Il significato del tempo per la giustizia penale



## LA TRASFORMAZIONE

# La prescrizione in Italia: breve storia di una metamorfosi

Dario Micheletti\*

SEGUE DALLA PRIMA

Senonché nel 1992 l'insensata riforma dell'art. 78 Cost., riguardante le cause di clemenza, ha di fatto eliminato la possibilità di adottare questa seconda misura. Così, da allora, è rimasta solo la prescrizione a sopportare il peso dello "spurgo" dei procedimenti in ritardo. Con la conseguenza che in pochi anni si ottenne un risultato tanto disastroso quanto paradossale: l'esponenziale incremento delle dichiarazioni di prescrizione e il contestuale allungamento dei tempi del processo penale, chiamato a occuparsi simultaneamente di un numero di procedimenti ingestibile. Una situazione tale da scontentare tutti: sia coloro che percepiscono la prescrizione come una forma di denegata giustizia, sia gli imputati e la Corte europea dei diritti dell'uomo che condannò a più riprese l'Italia per superamento della durata ragionevole del processo penale. Il rimedio a tutto ciò, attuato nell'arco di vent'anni, fu la trasformazione della prescrizione da automatica causa di estinzione del reato a discrezionale causa di clemenza. Con l'unica fondamentale peculiarità che ora la discrezionalità non è più esercitata dal Parlamento, stante i vincoli dell'art. 78 Cost., bensì è tutta nelle mani della magistratura. Ecco in breve le tre tappe principali di questa palinogenesi. Nel 2000 le Sezioni Unite De Luca, smentendo un loro indirizzo dell'anno precedente (S.U. Piepoli del 1999), sostennero che la prescrizione non rilevi nel caso in cui il ricorso in Cassazione sia inammissibile. L'effetto fu la sostanziale scomparsa della prescrizione in sede di legittimità. È sufficiente, come accade usualmente, che la Corte Suprema dichiari inammissibile



il ricorso, per ragioni che non è tenuta a motivare e che sostanzialmente coincidono con la volontà di negare la prescrizione, affinché quest'ultima non operi. In pratica, dal 2000 ad oggi è come se il terzo grado di giudizio sia stato espunto dal computo dell'intervallo estintivo. Prova ne sia che i giudizi di appello vengono fissati anche pochi giorni prima dello spirare della prescrizione, ben sapendo che poi, in caso di condanna, mai la Cassazione si azzarderà a travolgerla solo per il superamento del termine estintivo. Nel 2005 la riforma Cirielli consegnò la prescrizione nelle mani delle Procure della Repubblica e del Giudice di primo grado. Un risultato che si ottenne accorciando drasticamente la durata dell'intervallo estintivo per la maggior parte dei delitti che superano i cinque anni di massimo edittale e che costituiscono la magna pars del diritto penale. Per essi il codice del 1930 prevedeva infatti una prescrizione pari a 10 anni, che diventavano 15 con le cause di

interruzione. Con la riforma del 2005, gli stessi reati furono soggetti a un intervallo estintivo di soli 6 anni elevabili a 7 anni e mezzo con le cause di interruzione (salvo per i recidivi). Allineando così la durata della prescrizione con il tempo usualmente occupato dall'indagine preliminare e dal processo di primo grado, è divenuto agevole per un sostituto procuratore rallentare o congelare un'indagine "non gradita" per mandarla al macero della prescrizione senza temere alcuna conseguenza o senza che intervengano seri strumenti correttivi. Lo comprova il fatto che dal 2005 oltre il 50% delle prescrizioni si registra nella fase delle indagini preliminari, dove le difese non svolgono alcun ruolo; mentre un altro 15% matura in primo grado, dove il giudice detiene un'altra incondizionata e consistente porzione di discrezionalità clemenziale: che si esercita in primis tramite la calendarizzazione dei procedimenti e delle udienze, ma altresì riconoscendo o meno la recidiva contestata oppure, da



## Il Macaron

**Prescrizione: la cara estinta.**

L. Z.

qualche anno, tramite il riconoscimento o meno della continuazione.

Restava il giudizio di appello, su cui finirono per concentrarsi le ire dei detrattori della prescrizione, la quale, in questa fase, fisiologicamente si abbatte anche su ipotesi di condanna (beninteso: interlocutorie e solo potenziali). Detto però che anche questo risultato è sempre da ascrivere unicamente alle Procure e ai Tribunali dove si accumulano i ritardi (prova ne sia che il grosso della prescrizione in appello si concentra in quattro Distretti evidentemente disorganizzati, mentre altri Distretti importanti, come Milano, hanno tassi di prescrizione in appello quasi trascurabili), a questa fase ci pensò nel 2021 la riforma Cartabia con il nuovo meccanismo della improcedibilità del giudizio di impugnazione per superamento del termine di due anni in appello e uno in Cassazione; un istituto talmente ingarbugliato da risultare controversi sia la natura che gli effetti. Quel che è certo è che la disciplina è costellata da snodi discrezionali - a partire dalla determinazione del dies a quo, sino alla disciplina della proroghe - e così numerosi, articolati e incentrati su presupposti vaghi da rendere l'improcedibilità ad appannaggio della stessa Autorità le cui tempistiche operative si pretenderebbe di contenere.

Come che sia, ben può dirsi che con la Riforma Cartabia la trasformazione della prescrizione abbia trovato il suo definitivo compimento. Da causa di estinzione del reato, essa è divenuta a tutti gli effetti una causa di clemenza discrezionalmente gestita dalla magistratura. E chi ancora tira in ballo fantasiosi poteri della difesa che sarebbe in grado di sabotare il procedimento sino a raggiungere callidamente il termine di prescrizione, o è in malafede o non sa di cosa parla.


\*Professore Associato di Diritto Penale

Renato Bricchetti\*

Col consenso dell'Autore e della rivista online *Discrimen.it*, riproponiamo stralci di un intervento pubblicato il 17 febbraio 2020, all'indomani dell'entrata in vigore del "blocco" della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

«Mi sia consentito intervenire sul dibattito in corso sull'istituto della prescrizione, con alcune stringate considerazioni. La prima. Mi pare indubitabile che l'archiviazione per prescrizione sia diventato il vero, unico, strumento deflativo, dato che le soluzioni alternative (patteggiamento, procedimento per decreto e giudizio abbreviato) non hanno realizzato lo scopo loro affidato trenta anni fa. I reati che si prescrivono non sono quelli che attraggono il circuito mediatico: quelli non si prescrivono mai. Tenuto conto del tetto massimo per i fatti interruttivi e dei 3 anni di sospensione introdotti dalla riforma Orlando, la corruzione si prescrive - senza calcolare l'incidenza di eventuale recidiva aggravata o reiterata - in 18 anni; l'associazione mafiosa da 40 anni e 6 mesi a 68 anni; l'omicidio stradale da 20 anni e 8 mesi a 33 anni; le violenze sessuali non aggravate in 28 anni; il riciclaggio non aggravato in 18 anni; l'omicidio volontario non aggravato in 33 anni; la bancarotta fraudolenta non aggravata in 15 anni e 6 mesi; i furti in abitazione e gli scippi aggravati, nonché i furti pluriaggravati si prescrivono in 15 anni e 6 mesi; le rapine e le estorsioni da 15 anni e 6 mesi a 28 anni, e mi fermo qui anche se l'elenco non è finito. I reati che si prescrivono sono quelli dei quali la "pubblica opinione" di regola non si occupa; dei quali a nessuno interessa, se non a chi li subisce, a chi li commette nel

caso venga individuato, e a chi conosce il sistema per averlo a lungo vissuto dall'interno e sa che i grandi e veri numeri della giustizia sono fatti con questi reati, le truffe, le minacce, le violenze, i falsi nelle loro molteplici declinazioni, ecc. Eppure, tutelano beni e valori importanti, il risparmio faticosamente accumulato, la casa, comprata dopo anni di lavoro duro, per vivere in pace gli ultimi anni della vita. A queste persone interessa poco che sia stato scoperto un corrotto in più, se non possono uscire di casa perché nel frattempo il quartiere si è degradato o è diventato pericoloso, se non possono più fare entrare in casa qualcuno perché sanno che il più delle volte si tratta di truffatori seriali, se non rispondono più al telefono perché venti volte al giorno vengono chiamati da call center che offrono cose di tutti i tipi. I beni di queste persone oggi non sono ricchezza ma sicurezza del futuro e vanno tutelati; gli strumenti di prevenzione e repressione vanno fatti funzionare anche per loro. Sbaglia chi dice che se i reati si prescrivono nella fase delle indagini è perché i Tribunali non sono in grado di ricevere più di un certo numero di procedimenti e, quindi, il pubblico ministero li terrebbe nei propri armadi anziché muoverli e intasare quelli del Tribunale; non si spiegherebbe altrimenti perché i processi davanti al Tribunale monocratico arrivano, di regola, senza



che vi sia stata attività d'indagine sulla notizia di reato o, comunque un'accurata valutazione di quella eventualmente svolta e, nel 50% dei casi l'esito è il proscioglimento dell'imputato. La realtà è che il numero delle notizie di reato iscritte nei registri delle Procure è (e molteplici sono le ragioni) elevatissimo e le Procure, non riuscendo a farvi fronte, effettuano precise scelte operative, con buona pace del canone costitu-

zione dell'obbligatorietà dell'azione penale. È un tipico esempio di demagogia (che almeno noi magistrati non dovremmo permetterci) dire che è stata la riforma del 2005 a creare il problema "prescrizione", abbassandone i termini di operatività. È vero che quella riforma determinò una generale diminuzione del periodo termine di prescrizione (che era di dieci anni) dei delitti ricompresi nella fascia di media gravità, vale a dire dei delitti per cui la legge stabiliva la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Il termine di prescrizione, per questi reati, si abbassò, variando da sei a nove anni a seconda del massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il delitto. In tal modo, però, si compensò - non certo inconsapevolmente - la soppressa rilevanza del giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze eterogenee, il cui esito poteva "abbattere" il tempo necessario a prescrivere. Diventò, dunque, compito esclusivo della legge precisare la durata del tempo necessario all'operatività della prescrizione. E, infatti, il legislatore ne ha fatto largo uso, aumentando dal 2006 i massimi edittali di molti reati, corruzione e dintorni, omicidi colposi e lesioni personali colpose, associazioni mafiose, ecc.»

\*Già Presidente di Sezione della Cassazione

## COMPARAZIONI

# LA RICERCA DEL CRONO PERDUTO: SGUARDI STORICO-GEOGRAFICI SULLA PRESCRIZIONE

La comparazione rivela quante bugie sono circolate sull'unicità della prescrizione italiana pre-Bonafede

Lorenzo Zilletti\*

Nostalgia canaglia. Proprio quella cantata dagli inossidabili Al e Romina Bano e sorprendentemente esplosa, in noi, per le idee nutrite sulla prescrizione del reato, nientemeno che da un ministro noir come Alfredo Rocco. Molti ignorano che quell'arcigno alfiere della morte come pena, soffocò le pulsioni della commissione che aveva redatto il progetto preliminare del Codice penale del 1930: licenziando il testo definitivo, il Guardasigilli rimosse il previsto ostacolo alla decorrenza della prescrizione (addirittura) dopo la citazione in giudizio. E rimase fedele alla «nostra tradizione legislativa, secondo la quale la prescrizione del reato può verificarsi sino al momento in cui si ha una sentenza irrevocabile». Prevalse, insomma, la tesi che «la forza edace del tempo» non fosse impedita dal rinvio a giudizio, rivelandosi la statolatria fascista (sul punto, beninteso) più illuminata di certi pensieri en vogue ai tempi della *Folie Bonafede*, e assertivi di soluzioni ben peggiori della «bomba atomica» tutt'oggi innescata.

Alla comparazione storica, affianchiamo quella geografica: per rivelare qualche segreto ai lettori più profani di PQM, gettiamo lo sguardo - occhi fissi al 2020 - su qualche ordinamento europeo in cui, a detta di famose *magistar*, la malabestia non sarebbe stata con-



templata. In Francia la prescrizione esiste e scatta, decorrendo dalla commissione del fatto, per i crimini dopo 20 anni; per i delitti dopo 6 anni; per le contravvenzioni dopo 1 anno. Va subito chiarito che per crimini si intendono quei reati per cui è prevista la pena della reclusione superiore a 15 anni o l'ergastolo; essi sono di competenza della *Cour*

*d'assises* (composta da 3 magistrati professionali e 9 membri di giuria). Per capirci, la corruzione non vi rientra, trattandosi di delitto che nelle ipotesi più gravi è sanzionato nel massimo con 10 anni di reclusione (dunque si prescrive in 6 anni!). Esistono, naturalmente, reati imprescrittibili, ma anche eccezioni verso il basso: es., la diffamazione, che

si prescrive in 3 mesi o al massimo 1 anno, se riguarda casi di razzismo, sessismo, omofobia.

In Spagna, ad esclusione dei reati imprescrittibili, gli illeciti penali più gravi - di regola - si prescrivono in 20 anni. Non difettano, però, eccezioni significative, per cui l'estinzione scatta in 5 anni o in 1 anno: in quest'ultimo, ridottissimo termine,

si prescrive ad es. la calunnia (da noi occorrono minimo 6 anni, prolungabili se si verificano atti interruttivi). Le contravvenzioni iberiche si prescrivono in 6 mesi, da noi in 4 anni (5 anni, se la prescrizione è interrotta).

È vero che vi sono sistemi in cui la prescrizione sostanziale non esiste, ma onestà intellettuale impone di evitare truffe delle etichette. Dove l'azione penale è discrezionale, solitamente la discrezionalità assorbe la prescrizione perché i *time limits* operano nei confronti dell'azione penale, come accade nel Regno Unito e, varcando l'oceano, negli USA. La sostanza regolativa è la stessa: in UK, per le *summary offences* (vale a dire i reati che non vengono giudicati dalla giuria) il tempo limite ordinario per instaurare il processo è di 6 mesi! In USA, i *time limits* previsti dai vari Stati sono in genere molto brevi: 5 anni per rapine, furti, stupri, ecc.; 2 anni per i delitti meno gravi e 1 anno per gli illeciti minori.

Senza contare che negli ordinamenti anglosassoni, oltre alla prescrizione dell'azione penale, è prevista quella del processo, quando si contravvenga al principio dello *speedy trial*. Conclusione: la favoletta di una legislazione italiana mollacciona e lassista, fatevela raccontare dai troppi fan del penale-spazza. E ridateci Crono, ché altrimenti riparte la playlist dei Carisi da Cellino San Marco.

\*Avvocato penalista

## Reati e prescrizione a confronto: alcuni esempi

Laura Finiti\*

\*Avvocato penalista

IL REATO	LA PENA (anni di reclusione)	TERMINE DI PRESCRIZIONE (con atto interruttivo)
Omicidio aggravato (ad esempio, del coniuge)	ergastolo	reato imprescrittibile
Sequestro a scopo di estorsione	da 25 a 30 anni	60 anni
Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti	non inferiore a 20 anni	40 anni
Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina	da 5 a 15 anni	30 anni
Scambio elettorale politico mafioso	da 6 a 12 anni	24 anni
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale	non superiore a 20 anni	50 anni
Omicidio stradale	18 anni (nell'ipotesi di morte di più persone)	45 anni
Disastro ambientale	da 5 a 15 anni	37 anni e 6 mesi
Violenza sessuale	da 6 a 12 anni	30 anni
Corruzione in atti giudiziari	da 8 a 20 anni	30 anni
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	da 6 a 10 anni	15 anni
Maltrattamenti contro familiari e conviventi, se dal fatto deriva la morte	da 12 a 24 anni	60 anni
Atti sessuali con minore di anni 10	da 12 a 24 anni	60 anni
Violenza sessuale di gruppo	da 8 a 14 anni	35 anni